

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio modifica dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con ioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter;

**VISTO** il Decreto M.I. 21/07/2020, n. 858 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze;

**VISTA** la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA l'O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3



maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» e, in particolare l'art. 8, commi 7 e ss;

**VISTO** il Provvedimento prot. n. 2800 del 21.08.23 dell'Ufficio VIII dell'USR Toscana - Ambito Territoriale della Provincia di Livorno con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenze valevoli per il biennio 2022/24, nonchè i successivi provvedimenti di rettifica disposti, in autotutela, dal medesimo Ufficio;

**VISTA** la Circolare Ministeriale, prot. n. 43440 del 19.07.2023, avente ad oggetto "Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";

**VISTO** il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**ESAMINATI** i decreti di verifica dell'ISIS Val di Cornia prot. n. 10310 del 22.09.23 e n. 10683 del 29.09.23, dell'ISIS Vespucci – Colombo di Livorno n. 1555 del 03/10/23, dell'IC Comprensivo n. 1 di Piombino prot. n. 5025 del 21.11.23, che accertano la mancanza dei titoli di accesso dichiarati, invece, dai docenti destinatari dei decreti in questione, nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS per le cdc ivi indicate;

**CONSIDERATO** che l'esclusione dalle GPS, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta non a un errore imputabile all'Amministrazione ma al docente stesso, avendo dichiarato titoli in realtà non in suo possesso al momento di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS o, comunque, entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse (31.5.22);

**CONSIDERATO**, altresì, che il responsabile del procedimento per la verifica delle dichiarazioni inserite nelle domande GPS, nonché della gestione del rapporto di lavoro resta il Dirigente Scolastico e l'attività di convalida di questo Ufficio non può che essere di mero recepimento, non gestendo a livello istruttorio la documentazione prodotta dai candidati, così come previsto dall'art. 8, commi 7 e ss dell'OM n. 112/22;

nicoletta.guasti@istruzione.it



**RICHIAMATO** l'art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali;

## **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa ed alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, è convalidata l'attività di controllo effettuata dall'ISIS Val di Cornia, dall'ISIS Vespucci – Colombo di Livorno, dall'IC Comprensivo n. 1 di Piombino ai sensi dell'art. 8, commi 7 ss., dell'O.M. 112/2022 di cui ai decreti indicati in premessa degli istituti in questione ed è disposta la conferma dell'esclusione dalle GPS di II fascia, nonché dalle correlate GI di III fascia dei docenti e limitatamente alle cdc indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema l'esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, in attesa della ripubblicazione delle GPS all'esito di tutte le attività di verifica delle scuole e comunque entro l'avvio dell'a.s. successivo, al fine di garantire che le operazioni di reclutamento per l'a.s. 2024/25 siano effettuate con i punteggi e le posizioni aggiornate. Restano ferme, ai sensi dell'art. 12 e 13 dell'OM n. 112/22, nonché dalla circolare per le supplenze a.s. 2023/24, le attività di reclutamento e conseguente nomina già espletate.

I Dirigenti Scolastici prenderanno atto del decreto di esclusione in questione, in attesa della ripubblicazione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto aggiornate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea SIMONETTI

nicoletta.guasti@istruzione.it



Ai docenti destinatari del presente provvedimento - a mezzo peo/pec indicata nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI Al Sito Web – SEDE

nicoletta.guasti@istruzione.it